

STATUTO SHANTAPANI SCHOOL – Associazione culturale

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art. 1) L'Associazione denominata Shanta Pani School Italia – Associazione culturale è costituita in Tortona (AL), via Emilia n° 452, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico.

Il cambio della sede legale all'interno del comune di Tortona non comporterà la modifica statutaria.

L'Associazione potrà aprire altre sedi distaccate (o secondarie) in Italia e all'estero, nel rispetto del Presente Statuto, dei Regolamenti associativi e delle decisioni degli organi amministrativi ed elettivi (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e Presidenza).

L'Associazione ha durata illimitata e non persegue finalità di lucro.

Art. 2) Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere in particolare attività legate al benessere psico-fisico ed, in generale, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri Soci e più in generale della collettività tutta.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione. Tale scopo verrà identificato primariamente con attività correlate alle discipline Yoga e Ayurveda, senza con ciò escludere alcuna delle attività suddette che abbiamo gli stessi ideali e le stesse modalità.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

I SOCI

Art. 3) Il numero dei Soci è illimitato.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione.
- soci ordinari: sono coloro che hanno fatto richiesta di divenire soci dell'Associazione successivamente alla fondazione della stessa.

Può diventare Socio chiunque si riconosce nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Ai Soci sono richiesti l'osservanza dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporalmente limitative dei diritti e doveri e strumentalmente connesse a singole attività

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.

- Art. 4) I Soci devono accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
- Art. 5) Per divenire Soci dell'Associazione è necessario presentare richiesta scritta tramite apposito modulo; tale richiesta dovrà successivamente essere valutata ed eventualmente approvata dal Consiglio Direttivo. Non è possibile ottenere lo status di socio contestualmente alla richiesta.

A seguito dell'accettazione il Socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla prima convocazione ordinaria.

Art. 6) I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 7) Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è rimborsabile o trasmissibile (salvo causa morte).

La quota sociale ha un importo determinato annualmente dal Consiglio Direttivo, non è rateizzabile ed è di importo uguale per tutti i soci.

Art. 8) La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Art. 9) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea le azioni disciplinari nei confronti del Socio, mediante, a secondo della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno deve essere risarcito.

Art. 10) Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 12) L'esercizio sociale vale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario annuale all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art. 13) Il resoconto di cui al precedente articolo dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

L'ASSEMBLEA

Art. 14) L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale almeno 8 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto e tramite avviso personale inviato a ciascun socio, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima.

Art. 15) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 16.

Art. 16) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno tre quarti dei Soci con diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 17) L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto al voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un ora e trenta minuti sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando per le elezioni il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, e di voti ottenuti dai Soci. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei Soci.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo; Collegio dei Sindaci Revisori e Collegio dei Probiviri se costituiti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando, a scrutinio segreto, la preferenza a nominativi scelti dai Soci, fino a un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- nel caso di cui sopra elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un decimo dei Soci aventi il diritto al voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

I suoi compiti sono:

- apportare modifiche allo statuto
- decidere la cessata attività dell'Associazione
- devoluzione del patrimonio associativo

GLI ORGANI DIRIGENTI

Art. 20) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre membri.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, è il responsabile di ogni attività dello stesso, nonché convoca e presiede il Consiglio;
- il Vice-Presidente, il quale coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni:
- il Segretario, il quale cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, preside il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-Presidente;
- il Consiglio può inoltre costituire fra i membri dell'Associazione altre funzioni attinenti alle specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione (purché non si tratti di funzioni a carattere amministrativo).

Tutte le cariche sociali sono caratterizzate dalla gratuità e dall'elettività.

Art. 22) Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto economico finanziario;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci o conferire deleghe per questa funzione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate ad altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
- determina l'ammontare della quota sociale annua obbligatoria.
- Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente assumerà valore doppio.

Art. 24) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.

Art. 25) Il Collegio dei Probiviri o dei Garanti è composto da tre membri, qualora venga costituito, o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 26) Il Collegio dei Probiviri relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Art. 27) I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con un voto consultivo.

Art. 28) Le cariche di Consigliere, e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra loro.

PUBBLICITA'

Art. 29) Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati sono a disposizione dei soci nei locali dell'Associazione e restano esposti in bacheca per i quindici giorni successivi alla loro formazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30) La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con la partecipazione e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Presidente

Art. 31) Per quanto non previsto dallo Statuto o da Regolamento interno, decide l'Assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il VicePresidente

Massimiliano Cadenazzi	Maurizio Vitale	
Il Segretario Monica Vailetta		